

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PANIGAZZI, GARIBALDI, SCEVAROLLI,
SELLITTI, SPANO Ottavio, BUFFONI e ORCIARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1984

Norme per il riconoscimento della denominazione di origine
di prodotti dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si inquadra tra i provvedimenti tesi alla tutela del consumatore e, nel contempo, delle legittime aspettative dei produttori. Come è noto, l'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, ratificato con legge 4 luglio 1967, n. 676, definisce il concetto di denominazione d'origine come « la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui la qualità o i caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani ».

Nel nostro Paese, benchè possa essere offerto molto in termini qualitativi e quantitativi da tale punto di vista, non è possibile qualificare tutti i prodotti che ne sono degni con denominazione di origine, su mercati mondiali, in quanto le vigenti norme concedono la protezione internazionale solo a quei prodotti che hanno ricevuto la pre-

ventiva tutela dell'ordinamento giuridico dei Paesi aderenti all'Accordo sopra richiamato.

Infatti in Italia le leggi sul riconoscimento giuridico delle denominazioni d'origine riguardano solo alcuni formaggi, alcuni vini e, in modo limitato, alcuni prosciutti. Esiste per contro una gamma molto vasta di prodotti, specie nel settore agricolo e in quello artigianale, che pur possedendo requisiti di tipicità irripetibili, grazie alla coesistenza di fattori ambientali e di tecniche tradizionali tipiche assolutamente peculiari, non hanno ancora la dovuta tutela e protezione internazionale, per le ragioni ora accennate.

È appena il caso di ricordare che la denominazione di origine si differenzia dai marchi, e cioè dai segni distintivi delle imprese, perchè questi non garantiscono in merito alle caratteristiche qualitative dei prodotti, di un bene di una determinata azienda, ma indicano solo la derivazione degli stessi; così la denominazione di origine si differenzia

anche dalle indicazioni di provenienza, che richiamano soltanto, nella presentazione del prodotto, la località di origine e non anche le sue caratteristiche. Tutto ciò, come è evidente, non esclude che altri possano usare denominazioni tali che non hanno tipicità di origine.

Vi è da aggiungere infine come, quando anche riconosciuta dalla legge, la denominazione d'origine di un prodotto non impegni i produttori ad avvalersene. Infatti il singolo produttore potrà sempre scegliere tra l'utilizzazione della denominazione e la non utilizzazione, commercializzando il prodotto senza denominazione.

Il presente disegno di legge concorre al superamento delle attuali difficoltà nel set-

tore, anche snellendo l'iter procedurale per il riconoscimento della denominazione di origine al fine di stimolare una maggiore e sempre più qualificata presenza sui mercati mondiali dell'agricoltura e dell'artigianato.

All'articolo 1 si fissano e si definiscono i termini concettuali della denominazione d'origine; all'articolo 2 si subordina il riconoscimento alla consistenza economica della produzione in questione; all'articolo 3 si prevede la possibilità di attribuire ulteriori qualificazioni ai prodotti. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dettano le modalità di presentazione della richiesta ai Ministeri competenti e le norme riguardanti la disciplina e la tutela del prodotto a denominazione d'origine.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per denominazione d'origine, agli effetti della presente legge, s'intende la qualificazione di un prodotto naturale e/o manufatto dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato, le cui caratteristiche e qualità peculiari derivano essenzialmente, se non esclusivamente, da un determinato ambiente geografico o località per fattori naturali e socio-culturali propri. La denominazione d'origine è riconosciuta con riferimento alla località che ha conferito al particolare prodotto la sua notorietà.

L'area di produzione a denominazione di origine può comprendere anche zone limitrofe quando in esse sussistano gli stessi fattori naturali e socio-culturali e, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, vi si producano, da almeno dieci anni, analoghi prodotti immessi sul mercato con la medesima denominazione.

Art. 2.

La denominazione d'origine dei prodotti naturali e/o manufatti dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato è riconosciuta qualora la relativa produzione rivesta un valore economico rilevante nella zona interessata.

Art. 3.

Alla denominazione d'origine è consentita l'aggiunta di specificazioni atte ad evidenziare ulteriori eventuali caratteristiche del prodotto.

Art. 4.

La domanda per il riconoscimento delle denominazioni d'origine può essere presen-

tata dai consorzi delle associazioni dei produttori locali e da enti pubblici al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La domanda deve contenere:

- a) una relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione del prodotto oggetto della domanda;
- b) la delimitazione dell'area di produzione;
- c) l'indicazione della produzione media annuale del prodotto;
- d) le descrizioni merceologiche ed organolettiche del prodotto;
- e) l'illustrazione delle materie prime e dei metodi di lavorazione.

Art. 5.

La denominazione d'origine viene riconosciuta con decreto del Ministro competente. Con lo stesso decreto viene approvato il disciplinare di produzione, che stabilisce:

- a) la denominazione d'origine del prodotto;
- b) la delimitazione dell'area di produzione;
- c) gli elementi caratterizzanti l'ambiente geografico ed i relativi fattori naturali e socio-culturali che determinano le peculiarità del prodotto;
- d) le norme per il commercio e la detenzione del prodotto per facilitare i controlli ed offrire ai consumatori idonee garanzie sulle sue peculiari caratteristiche qualitative, nonché le sanzioni penali contro le frodi;
- e) l'obbligo di denuncia dei prodotti e le relative modalità;
- f) l'eventuale istituzione di appositi albi per determinati prodotti.

Art. 6.

Chiunque produca a denominazione d'origine è obbligato a consentire l'ispezione dei locali di lavorazione, i controlli, le verifiche

e gli esami dei prodotti lavorati e da lavorare nonchè alla tenuta e conservazione dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare la provenienza dei prodotti e le modalità di lavorazione.

Art. 7.

È istituita la Commissione nazionale per la tutela della denominazione di origine, con il compito di esprimere, su richiesta del Ministero competente, parere sulla domanda di riconoscimento.

La Commissione è composta da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali.

Art. 8.

Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono punite con il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Art. 9.

Restano in vigore le normative relative a particolari produzioni già riconosciute a denominazione d'origine.

